



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **506** del **26-05-2017**

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi Roma Tre e la ASL Roma I per lo svolgimento del tirocinio formativo del corso di laurea in Ottica e Optometria e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo.

STRUTTURA PROPONENTE: Area di Direzione Aziendale – UOC Formazione ex ASL Roma E

Centro di costo: 124

L'estensore (Dr.ssa Stefania Spalvieri) Spalvieri

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del procedimento

(Dr.ssa Stefania Spalvieri)

Spalvieri
data 26.06.2017

Il Responsabile della U.O.C.
Formazione ex ASL Roma E

(Dr. Edoardo Turi)

Turi
data 26/9/2017

Il Direttore di Area di Direzione Aziendale

(Dr. Carlo Saitto)

Saitto
data 2.5.17

Il presente Atto contiene dati sensibili SI NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Costo previsto: €..... – Esercizio ... (anno)... C.E. n. (denominazione del conto)

Il Funzionario addetto al controllo di budget: (inserire Nome e Cognome) data _____ firma _____

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione Dott. Carlo Saitto

data _____

firma _____

Parere del Direttore Amministrativo **Dott.ssa Cristina Matranga**

Favorevole

Non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

data 21.5.2017 firma Matranga

Parere del Direttore Sanitario **Dr. Mauro Goletti**

Favorevole

Non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

data 20.5.2017 firma Mauro Goletti

Il Presente provvedimento si compone di n.11 pagine di cui n. 7 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dott. Angelo Tanese

Tanese



506 n. 685 del 24-05-2017

IL DIRETTORE della UOC FORMAZIONE EX ASL ROMA E

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I nella persona del Dott. Angelo Tanese;

VISTA la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

CONSIDERATO CHE tra l'Università degli Studi Roma Tre, con sede legale in Roma, via Ostiense 161, C.F. 04400441004, rappresentata dal Direttore Generale dott. Pasquale Basilicata e la ASL Roma I, con sede legale in Roma, Borgo S. Spirito, 3 00193 p.IVA 13664791004, in persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Tanese, si è inteso stipulare una convenzione per lo svolgimento, presso le strutture del Dipartimento di Oftalmologia della ASL Roma I del tirocinio formativo degli allievi iscritti al corso di laurea in Ottica e Optometria e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo;

PRESO ATTO CHE dal 1 gennaio 2016 la ex ASL Roma E e la ex ASL Roma A si sono fuse in un nuovo soggetto giuridico pubblico denominato ASL Roma I e che la ex Azienda Complessa Ospedaliera San Filippo Neri si era già integrata nell'anno 2015 con la ex ASL Roma E;

TENUTO CONTO CHE le vigenti disposizioni normative (D. Lgs n. 502 del 1992, come modificato dal D. Lgs n. 229 del 1999) disciplinano i rapporti tra il S.S.N. e le Università, stabilendo che le stesse possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 685 del 04.08.2016 la ASL Roma I ha adottato un nuovo Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti Formativi;

PRESO ATTO CHE l'Università degli Studi Roma Tre, con nota prot. gen. 0040675 del 30.03.2017, agli atti della UOC Formazione ex ASL ROMA E, ha chiesto la stipula di una convenzione con la ASL Roma I per il corso di laurea in Ottica e Optometria;

CONSIDERATO CHE lo schema di convenzione ed il modello di progetto formativo da utilizzare, a seguito di contatti per e-mail, agli atti della UOC Formazione ex ASL Roma E, sono stati concordati in data 19.04.2017;

VISTO CHE alla UOC Formazione ex ASL Roma E è pervenuto il parere positivo del Direttore del Dipartimento di Oftalmologia, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO CHE il Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti formativi nella ASL Roma I, di cui alla Deliberazione n. 685 del 4.08.2016, all'art. 4 prevede che la ASL Roma I assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;

CONSIDERATO CHE l'Università degli Studi Roma Tre provvederà alla copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la Responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

SENTITO il Direttore della UOC Formazione e Aggiornamento della ex ASL Roma A, dr.ssa Giovanna Scaringella, che condivide il presente atto nella forma e nella sostanza;

ATTESTATO CHE il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE



Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di addivenire alla stipula di una convenzione con l'Università degli Studi Roma Tre per lo svolgimento presso le strutture aziendali del Dipartimento di Oftalmologia della ASL Roma I del tirocinio formativo degli allievi del corso di laurea in Ottica e Optometria;
- di stabilire che il Direttore del Dipartimento di Oftalmologia sia tenuto a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione;
- di approvare la convenzione in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati:
 1. progetto formativo del tirocinante che verrà compilato dalle parti contraenti e dalle stesse sottoscritto, oltre che dal tirocinante per accettazione al momento dell'inizio della frequenza;
 2. il parere positivo del Direttore del Dipartimento di Oftalmologia ;
- di prevedere che l'Università degli Studi Roma Tre provveda alla copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la Responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- di prevedere che la ASL Roma I assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- di stabilire che la predetta convenzione entri in vigore a partire dalla sottoscrizione, abbia la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo dietro espressa volontà delle parti.
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69

Il Responsabile del procedimento

(Dr.ssa Stefania Spalvieri)

Il Direttore della UOC
Formazione ex ASL-Roma E

(Dr. Edoardo Turi)

Il Direttore di Area di Direzione Aziendale

(Dr. Carlo Saitto)

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 24/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

**DELIBERA**

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *“Convenzione tra l' Università degli Studi Roma Tre e la ASL Roma I per lo svolgimento del tirocinio formativo del corso di laurea in Ottica e Optometria e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo.”* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di addivenire alla stipula di una convenzione con l' Università degli Studi Roma Tre per lo svolgimento presso le strutture aziendali del Dipartimento di Oftalmologia della ASL Roma I del tirocinio formativo degli allievi del corso di laurea in Ottica e Optometria;
- di stabilire che il Direttore del Dipartimento di Oftalmologia sia tenuto a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione;
- di approvare la convenzione in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati:
- 3. progetto formativo del tirocinante che verrà compilato dalle parti contraenti e dalle stesse sottoscritto, oltre che dal tirocinante per accettazione al momento dell'inizio della frequenza;
- 4. il parere positivo del Direttore del Dipartimento di Oftalmologia ;
- di prevedere che l' Università degli Studi Roma Tre provveda alla copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l' INAIL, nonché per la Responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- di prevedere che la ASL Roma I assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- di stabilire che la predetta convenzione entri in vigore a partire dalla sottoscrizione , abbia la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo dietro espressa volontà delle parti.
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il DIRETTORE GENERALE

Dott. Angela Tanese

CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)
Rep. n.

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre – con sede in Roma, Via Ostiense 161, C.F.04400441004, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Direttore Generale dott. Pasquale Basilicata nato a Napoli il 12/7/1954.

E

L' ASL Roma 1

attività: sanitaria

con sede in Via Borgo Santo Spirito, 3 cap 00193 comune Roma

P.iva 13664791004

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata legalmente dal Direttore Generale dott. Angelo Tanese nato a San Benedetto Del Tronto (AP) il 21/7/1966

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture afferenti al Dipartimento di Oftalmologia, su proposta dell'Università ed in relazione alla propria disponibilità, soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento del corso di laurea in Ottica e Optometria ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del DM del 25 marzo 1998 n. 142.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale.
3. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario e all'Università al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.
4. Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante con il consenso dell'Università, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.

5. E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta all'Università.
6. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del decreto sopra citato.

Art. 4

1. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.
2. Il soggetto ospitante si impegna a garantire le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università.

Art. 5

1. L'Università provvede alla copertura assicurativa per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività, con la polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel Progetto Formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dall'Università) nonché all'Università.
2. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 6

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della vigente normativa dettata in materia di trattamento dei dati personali.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini

istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della stessa normativa.

Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione dell'Accordo.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

Art. 7

La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni dalla data della firma e potrà essere espressamente rinnovata dietro istanza scritta dell'Università da inviare al soggetto ospitante prima della data di scadenza.

Roma,

Per l'Università
Università degli Studi "Roma Tre"


Dr Pasquale Basilicata

Direttore Generale

Per il soggetto ospitante
(Timbro e firma)

Dott. Angelo Tanese

Direttore Generale



UOC FORMAZIONE

Sistema
di studio
in itinere
adempimenti
REGIONE
LAZIO

Prof. E. M. G. C.
Data 19/04/12

20/4/12

ALLEGATO RP

AREA _____ - UOC Formazione
PROCEDURA CONVENZIONI: PARERE DELLA STRUTTURA

DIPARTIMENTO UOC UOSD

DIPARTIMENTO DI OTTALMOLOGIA

ENTE PROPONENTE LA CONVENZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI
ROMA TRE

CORSO DI LAUREA OTTICA ED OPTOMETRIA

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE _____

MASTER _____

ALTRO _____

NUOVA CONVENZIONE

RINNOVO

ESTENSIONE DELLA DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

PARERE: POSITIVO NEGATIVO

Indicare la motivazione: RAPPORTO DI COLLABORAZIONE E
DOCENZA VERSO PERSONALE TECNICO IN VITTO
DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DOPO IL CONSEGUIMENTO
DELLA LAUREA

NOMINATIVO E QUALIFICA TUTOR INSERITO BANCA DATI ASL RM1 (si attesta che ciascun tutor non ha contemporaneamente più di DUE tra tirocinanti e frequentatori volontari. - Solo nel caso di formazione specialistica di Medici presso le Scuole delle Università degli Studi può essere affidato un numero di tirocinanti e frequentatori volontari pari a TRE)

IL REFERENTE DELLA FORMAZIONE _____

IL DIRETTORE RESPONSABILE
[Signature]

DATA 19/04/12

M

Handwritten marks and signatures at the bottom right.

Obiettivi e modalità del tirocinio:

Facilitazioni previste:

Polizze assicurative:
Infortuni sul lavoro INAIL "gestione in conto" (ns. pos. Territoriale INAIL 012397548/19)
Responsabilità civile: Polizza n. 65 136818606 Unipol SAI

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'Azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- comunicare per iscritto, con un preavviso di almeno 2 gg., l'eventuale sospensione anticipata del tirocinio, all'Azienda ospitante (in caso di mancata comunicazione, non sarà possibile, per il tirocinante, effettuare un nuovo stage in altra Azienda tramite l'Università). L'azienda ospitante si impegna a comunicare tempestivamente, tramite fax/email, l'interruzione all'Ufficio Stage.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la sottoscrizione il tirocinante esprime il suo consenso a che i suoi dati personali vengano comunicati all'Azienda limitatamente ai trattamenti connessi alle finalità del presente rapporto di tirocinio.

Eventuali attività svolte fuori dalla sede del tirocinio dovranno essere preventivamente comunicate all'Ufficio Stage e tirocini tramite e-mail. Lo stesso per quanto riguarda eventuali variazioni dei dati riportati nel presente documento.

Roma,

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

Timbro e firma per l'Università.....

Timbro e firma per l'Ente/Azienda ospitante.....